

**LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 28-12-2007
REGIONE BASILICATA**

**Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e
Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2008**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 60
del 31 dicembre 2007

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 10

Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici

1. Ai sensi degli artt. 117 e 119 comma 2 della Costituzione la Regione Basilicata , in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. , promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di

condizionamento d'aria;

f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

ARTICOLO 11

Volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili

1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

5. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

7. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Nell'ambito delle misure dirette all'incentivazione del risparmio

energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di interventi di chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati su pilotis.

9. Al fine di promuovere la realizzazione di complessi insediativi ed interventi edilizi eco-compatibili caratterizzati da standard abitativi atti a migliorare il benessere psicofisico dei residenti, saranno conferiti premi di cubatura, ovvero di Sul (Superficie utile lorda), ad incremento delle volumetrie consentite, previo recepimento da parte del Comune nella normativa di attuazione dello strumento urbanistico, e comunque nel rispetto dei limiti di distanze e di altezze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ordine del 2% delle volumetrie stesse, ovvero dello 0,70% della Sul, per ciascuna delle tipologie di intervento di seguito specificate:

- a) edifici che utilizzano, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a servizio delle relative unità immobiliari, moduli solari termici posti sull'involucro esterno dell'edificio e/o impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
- b) edifici condominiali che utilizzano moduli fotovoltaici integrati nell'involucro esterno dell'edificio stesso per autoproduzione in misura non inferiore a 0,4 Kw di potenza nominale dell'impianto per ogni unità immobiliare, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
- c) edifici non condominiali che utilizzano impianti fotovoltaici integrati nell'involucro esterno dello stesso edificio la cui potenza nominale complessiva è tale da soddisfare almeno il 70% del proprio fabbisogno di energia elettrica (autoproduzione), e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
- d) edifici il cui involucro esterno è realizzato con le seguenti tipologie di elementi costruttivi:
 1. pareti esterne costituite da materiali permeabili assorbenti e con elevati indici di conservazione dell'energia, dello spessore complessivo non superiore a 40 cm, con inserto in pannello isolante di materiale in grado comunque di controllare i fenomeni di condensazione, dei ponti termici, delle infiltrazioni e dei ricambi d'aria;
 2. solai intermedi e di copertura, dello spessore complessivo (compreso sottofondo, isolante e pavimento) non superiore a 40 cm, con pavimento galleggiante su supporto di materiale isolante;
- e) edifici che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche, con relativa rete di adduzione e distribuzione idrica all'interno ed all'esterno degli stessi edifici, quali alimentazione delle cassette di scarico dei WC, delle prese per lavaggio auto e pavimenti, per annaffiatura giardini e per usi tecnologici;
- f) edifici che dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici.

10. I volumi tecnici destinati ad impianti energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell'acqua non sono computabili nel volume massimo ammissibile secondo le Norme Tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, sempre che gli stessi siano totalmente sottesi al piano campagna, ovvero siano integrati nell'involucro esterno dell'edificio con soluzioni che comunque rispettino i limiti di distanza tra i fabbricati e le altezze massime previste. I suddetti volumi, nel caso di realizzazione in copertura, sono ammissibili e non computabili ai fini volumetrici, ove gli stessi siano integrati nell'involucro esterno dell'edificio, abbiano altezza netta interna non superiore a m 2,30 e si arretrino dal fronte dell'edificio secondo un'inclinata non superiore a 30°. Gli stessi volumi tecnici, qualora siano realizzati fuori terra, non possono superare il 4% del volume ammissibile dell'edificio ai fini urbanistici; qualora siano interrati non possono superare il 15% della superficie netta interna dell'edificio servito, ed il

35% per le vasche. I suddetti volumi sono vincolati alla destinazione d'uso che non può subire variazioni.

11. Si intendono per volumi tecnici destinati ad impianti energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell'acqua di cui al precedente comma le seguenti cubature:

- a) volumi previsti per accogliere sistemi passivi di riscaldamento e/o di raffrescamento e, in genere, gli impianti tecnologici finalizzati al risparmio energetico, la cui specifica finalità deve essere certificata con relazione a firma di tecnico abilitato, in cui deve essere valutato il guadagno energetico, secondo le Norme UNI 10344 e 10349;
- b) volumi per il contenimento di boiler di accumulo di acqua calda proveniente da pannelli solari, con relative centrali di comando e pompe di distribuzione;
- c) volumi per ventilatori e scambiatori termici e canalizzazioni di aria a bassa velocità per l'applicazione di tecniche di ventilazione dolce meccanizzata associata a pozzi canadesi;
- d) volumi per pompe di calore applicate alla termoregolazione e a pozzi geotermici a bassa temperatura;
- e) più in generale tutti i volumi necessari per gli accumulatori di energia (elettrica, termica, chimica) autoprodotta;
- f) volumi per vasche destinate al recupero e relativi impianti per usi compatibili delle acque meteoriche e delle acque grigie;
- g) volumi destinati ad accogliere dispositivi tecnici per ridurre gli sprechi di acqua fornita dall'acquedotto e per sopperire alla temporanee interruzioni nell'erogazione della stessa.

ARTICOLO 12

Misure per la riduzione del costo dell'energia

1. La Giunta regionale è autorizzata a elaborare misure finalizzate alla riduzione del costo dell'energia nella Regione, utilizzando per tale finalità la quota parte delle risorse di titolarità regionale rinvenienti dalle royalties di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. ed i. ed alla legge regionale n. 40 / 1995 e successive integrazioni e modificazioni, eccedente anno per anno la quota complessiva pagata alla Regione per l'anno 2005. A tal fine, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva un documento di misure attuative finalizzate alla riduzione del relativo costo.

2. La Giunta Regionale è altresì autorizzata, nell'ambito della quota fissata al comma 1 del presente articolo, a richiedere che le aliquote del prodotto della coltivazione relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. ed i. siano conferite, con modalità che verranno stabilite entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite delibera di Giunta Regionale, presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, o cedute ad un ente o società pubblica a controllo regionale che lo utilizzi per perseguire le finalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13

Misure per la riduzione dei consumi energetici e l'attenuazione delle emissioni inquinanti e climalteranti

1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore;
- b) detta disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;
- c) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
- d) disciplina l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore;
- e) promuove, anche tramite l'elaborazione di prescrizioni obbligatorie, la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.

ARTICOLO 14

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli del presente capo si fa fronte con apposito stanziamento pari ad Euro 20.000.000,00 all'UPB 1111.15 del bilancio di previsione 2008.

2. Alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2 della presente legge si fa fronte con gli introiti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 40 / 1995 e s.m.i..